

COMUNE DI PINCARA

PROVINCIA DI ROVIGO



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE DI CUI AL COMMA 1091 ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (LEGGE 145/2018)

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, a favore del personale dell'Ufficio Tributi dell'ente impegnato nelle attività di accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa Rifiuti stabilendo le modalità ed i criteri di distribuzione dei relativi incentivi economici.

La erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso il Settore Tributi o altro personale interno del comune che risulti distaccato o assegnato anche temporaneamente al Settore e effettivamente impegnato nelle attività di cui all'oggetto.

Oltre al predetto personale sono interessati al presente regolamento:

- Il Responsabile di Imposta.
- Il Responsabile del Procedimento. Tale incarico deve essere ricoperto da personale stabilmente assegnato al Settore Tributi.
- Unità esterna comprendente collaboratori esterni al Settore Tributi (non assegnati stabilmente al Settore, ma che collaborano con quest'ultimo occasionalmente rimanendo assegnati al Servizio di rispettiva appartenenza), composta da un numero variabile di personale appartenente ad altri servizi del comune, dal Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile di Imposta ed in accordo con i Responsabili dei rispettivi Settori Comunali di appartenenza.
- Rientra tra il personale interessato al presente regolamento anche quello impiegato attivamente all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.

Articolo 3

(Funzioni e attività ai fini degli Incentivi)

Il Responsabile di Imposta è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili (IMU – TARI) ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Dlgs 504/2002 designato con deliberazione di Giunta Comunale.

Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre ad apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi.

Qualora l'avviso venga impugnato spetta a quest'ultimo assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.

Il Responsabile del Procedimento ha il compito di programmare, d'intesa con il Responsabile d'Imposta, l'attività del gruppo di lavoro e coordinare le attività delle unità operative coinvolte.

Compete allo stesso programmare le azioni annuali da mettere in atto per il recupero dell'evasione riferite anche alle diverse unità operative impiegate nonché la rendicontazione finale al termine delle attività svolte indicando conteggi e esito degli accertamenti al fine di poter quantificare i risultati raggiunti.

Al Personale del Settore Tributi spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo, fino al compimento della eventuale esecuzione coattiva.

All'Unità Esterna, costituita da eventuali collaboratori esterni al Settore Tributi, spettano esclusivamente compiti di natura diversa da quelli di cui ai precedenti soggetti che potrebbero emergere a seguito di particolari esigenze legate a specifiche caratteristiche degli immobili o del rapporto tributario oggetto di accertamento e quando tali attività non sono assolvibili da parte del personale presente presso il Settore Tributi.

Articolo 4

(Costituzione del fondo e riparto)

Per la costituzione del fondo e relativa ripartizione requisito fondamentale è costituito dall'aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita dal successivo comma 3.

Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale massima del 5% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018, il fondo è destinato:

1) per un ammontare pari all' 4,5%, da ripartire, secondo i criteri di cui al successivo comma 5, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

2) per un ammontare del 0,5% :

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo.

La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuata sulle somme effettivamente riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione, al netto delle spese di notifica, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attività di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali, oltre a quanto previsto dai commi successivi:

Responsabile d'Imposta massimo 30%;

Responsabile del Procedimento massimo il 45%;

Personale addetto alla fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti e alla sostituzione e supporto del responsabile del procedimento massimo il 15%;

Unità esterna da intendersi:

- figura tecnica esperta in materia catastale e di pianificazione territoriale (ufficio tecnico);
- figure preposte alle procedure di imbustamento, spedizione e notifiche;

massimo 10%.

Articolo 5

(Criteri di erogazione degli incentivi)

Nella ripartizione dell'incentivo al personale avente diritto si tiene conto del tempo dedicato all'attività di accertamento secondo qualità e quantità del lavoro svolto.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di progetto nell'ambito del personale impiegato stabilmente nel Settore Tributi deve essere presente almeno una figura tecnica, esperta in materia catastale e di pianificazione territoriale ai fini IMU.

La quota percentuale del "Responsabile di Imposta" è cumulabile, in tutto o in parte, con quella di "Responsabile del Procedimento" (nel caso coincidano le due funzioni in capo ad un unico responsabile) o con la quota individuale dei diversi partecipanti al gruppo di lavoro, qualora fra i medesimi sia nominato il "Funzionario Responsabile di Imposta". Al contrario, la percentuale del Responsabile del Procedimento è alternativa e quindi non cumulabile con la quota individuale dei partecipanti posti sotto il suo coordinamento e cioè tutto il Personale del Settore Tributi o il personale in forza all'Unità Esterna come determinata anno per anno.

Qualora dalla relazione preventiva, o comunque dal Report Finale di cui sopra, emerga che non si è fatto ricorso in tutto o in parte a dipendenti dell'ente esterni al settore tributi, l'intera quota riservata all'unità esterna, o la quota residua non assegnata, sarà nuovamente ripartita tra tutti i partecipanti, in proporzione alle medesime percentuali per ciascuno previste. Nello stesso modo si procederà alla redistribuzione a tutti i partecipanti all'attività di accertamento evasione, se residuino o non siano state assegnate, in tutto o in parte, le quote individuali del Responsabile d'Imposta, del Responsabile del Procedimento o di qualche unità di personale del Settore Tributi, qualora non si sia proceduto ad attribuirle in tutto o in parte ad eventuali sostituti.

La proposta di ripartizione è di competenza del Responsabile del Procedimento mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto sono di competenza di un

Responsabile/Dirigente del Settore dell'Area Economico-Finanziaria o di altro, diverso da quello competente, designato, all'uopo, dal Segretario comunale.

Le somme devono intendersi al lordo. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta e devono intendersi incluse nella percentuale del 4,5% da destinarsi al trattamento accessorio.

Articolo 6

(Rapporti con altri servizi comunali)

Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri servizi comunali, utili allo svolgimento dell'azione di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e, non costituendo partecipazione alle attività di accertamento evasione, non rientrano nelle collaborazioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 7

(Aggiornamenti e modifiche)

Aggiornamenti o modifiche al presente testo potranno aver luogo con deliberazione della Giunta Comunale, solo a seguito di contrattazione con soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL 2016/2018, ai sensi dell'art.7 dello stesso CCNL.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2020 e prolunga i suoi effetti per gli anni a seguire fatto salvo quanto è previsto dall'art. 7.